



Dipartimento per il programma di Governo

Focus

Misure urgenti per il contrasto al disagio giovanile

D.L. n. 123/2023 conv. L. n. 159/2023



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Sommario

Interventi specifici per il comune di Caivano (articoli 1, 1-bis e 1-ter).....	3
Supporto scolastico, educativo e tutela del minore	4
Orientamento universitario (articolo 2)	4
Investimenti per gli istituti scolastici (articoli 10 e 10-bis).....	4
Asili nido (articolo 11)	5
Obbligo di istruzione (articolo 12).....	5
Protezione dei minori coinvolti in reati di particolare allarme sociale (articolo 7).....	6
Prevenzione e repressione del crimine minorile	6
Tutela della sicurezza pubblica e della città (articoli 3, 3-bis e 3-ter)	6
Reati in materia di armi, oggetti lesivi e sostanze stupefacenti (articolo 6)	7
Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi elettronici (articolo 5)	7
Contrasto dei reati minorili, percorsi rieducativi e sicurezza negli istituti penali (articoli 6 e 8)	9
Sicurezza degli istituti penali per minorenni (articolo 9)	10
Tutela dei minori in ambito digitale	11
Controllo parentale e obblighi informativi a tutela dei minori (articoli 13, 13-bis e 14).....	11
Designazione del Coordinatore dei servizi digitali (articolo 15)	12



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 convertito con legge n. 159 del 13 novembre 2023

Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile,
nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n.186 del 15 settembre 2023, entrando in vigore il 16 settembre 2023.

Successivamente il D.L. è stato convertito, con modifiche, con la legge del 13 novembre 2023, n. 159, pubblicata nella G.U. del 14 novembre 2023, n. 266, entrando in vigore il 15 novembre 2023.

Il provvedimento finale si compone di quattro Capi e 16 articoli.

Tale decreto introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile e ha, tra i vari obiettivi, quello di coniugare la necessità di sanzionare e reprimere condotte delinquenti minorili con l'esigenza di avviare specifici percorsi socio-educativi, finalizzati al reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte criminose.

Sono previsti, inoltre, interventi per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, mediante il rafforzamento dei meccanismi di controllo e verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico e l'introduzione di una nuova fattispecie di reato per i casi di elusione, con l'introduzione di misure severe anche per i genitori.

Ulteriori misure riguardano norme per il risanamento, la riqualificazione e la sicurezza del territorio del Comune di Caivano e per lo sviluppo economico e sociale dell'area e delle zone limitrofe.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Interventi specifici per il comune di Caivano (articoli 1, 1-bis e 1-ter)

Al fine di fronteggiare le situazioni di **degrado giovanile**, la norma prevede la nomina di un **Commissario straordinario**, che ha il compito di predisporre e attuare un **piano straordinario per gli interventi** infrastrutturali e la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano. A tal fine sono assegnati un massimo di **30 mln di euro**, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel periodo di programmazione 2021-2027.

Per lo svolgimento dei relativi compiti, il Commissario straordinario si avvale sia del **supporto tecnico-operativo di INVITALIA S.p.A.** sia di una struttura **composta da dipendenti** di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali, in possesso di adeguate competenze.

Sono previsti i seguenti interventi:

- Il risanamento e la riqualificazione del **centro sportivo ex Delphinia** di Caivano e la realizzazione di ulteriori interventi strumentali e connessi;
- **la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture culturali**, con un incremento di risorse pari a **12 mln di euro per l'anno 2023**, relative al **Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali"**;
- il finanziamento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, di progetti finalizzati alla **costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune di Caivano, da destinare ad attività educative e formative**, finanziati dal **Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per un importo pari a 5 mln di euro per l'anno 2024**;
- il potenziamento della sicurezza sul territorio, attraverso l'installazione di sistemi di video sorveglianza, con **risorse pari a 100.000 euro per l'anno 2024**, e mediante l'assunzione di nuovo personale di polizia locale, con risorse pari a **euro 138.900 per l'anno 2023 e pari ad euro 555.400 annui, a decorrere dall'anno 2024**;
- l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in particolare Assistenti sociali ed Educatori scolastici) per garantire una maggiore **inclusione sociale**. A tal fine è autorizzata una **spesa pari ad euro 64.500 per l'anno 2023 e ad euro 409.500, a decorrere dall'anno 2024**;
- il potenziamento della **rete territoriale anti violenza** nel comune di Caivano;
- l'adozione di un programma di interventi per incrementare la capacità tecnica e operativa del Comune di Caivano;
- l'adozione, da parte dell'Agenzia Italiana per la gioventù, di almeno un progetto annuale che promuova l'attività giovanile, l'inclusione sociale e lo sviluppo culturale dei giovani residenti nel Comune di Caivano.



Supporto scolastico, educativo e tutela del minore

Orientamento universitario (articolo 2)

La norma, alla luce dell'importanza che rivestono la formazione e la cultura nel contrasto alla criminalità giovanile, anche in un'ottica di prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva **un accordo di programma con una o più Università statali, con sede in Campania**, anche in collaborazione con enti e altre istituzioni locali, **volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario, finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti** presso le scuole secondarie di secondo grado, situate nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, pari a **1 mln di euro per il 2024**, si provvede mediante l'utilizzo dei fondi disponibili sui bilanci delle università interessate.

Investimenti per gli istituti scolastici (articoli 10 e 10-bis)

La norma prevede interventi diretti a supportare le istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, nello specifico:

- autorizzazione, per le istituzioni scolastiche statali di primo e di secondo grado delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a conferire **incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023** nel limite dell'incremento, pari a **12 mln di euro per il 2023, del Fondo istituito per le assunzioni temporanee**. Per far fronte a tale incremento, si provvede mediante la riduzione di **9,825 mln euro** del "Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica", e di euro **2,174 mln** del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";
- potenziamento dell'organico dei docenti per **l'attuazione dei progetti pilota del piano «Agenda Sud»**. A tal fine, viene autorizzata per l'anno scolastico 2023/2024 **la spesa di €3,333 mln per il 2023** e di **€ 10 mln per il 2024**, con la corrispondente riduzione del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";
- riduzione dei divari territoriali e contrasto alla dispersione scolastica e all'abbandono precoce. A tal fine è autorizzata la **spesa di 25 mln di euro** destinata alle istituzioni scolastiche statali delle Regioni del Mezzogiorno;



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

- potenziamento dell'offerta formativa e valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche delle zone più disagiate, per garantire la continuità didattica. A tal fine, il **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)** è incrementato di **6 mln di euro** a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024;
- previsione di una deroga, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, al **numero minimo di alunni** per classe iscritti al **primo e secondo ciclo di istruzione** nelle regioni del Mezzogiorno, caratterizzate da **situazioni di disagio giovanile** o dalla **presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti**.

Asili nido (articolo 11)

Al fine di assicurare il rispetto del **target del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1** «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», che mira a potenziare l'attività dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia, la norma prevede l'autorizzazione ad un ulteriore piano per asili nido, che incrementa il numero dei posti nella fascia di età 0-2 anni.

Obbligo di istruzione (articolo 12)

La norma introduce due importanti novità in materia di **obbligo di istruzione per i minori**:

- nuova disciplina in relazione all'esercizio dei **poteri dei sindaci** e dei **dirigenti scolastici**, ai fini della **vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione**;
- modifica al codice penale, prevedendo che l'**inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori** costituisca un **fatto penalmente perseguibile a carico dei genitori o degli esercenti la tutela**;
- **inasprimento delle sanzioni** e in particolare:
 - **reclusione fino a due anni, in caso di mancata iscrizione del minore a scuola, non giustificata da motivi di salute** o da altro grave impedimento, salvo che il minore riceva l'istruzione con altre modalità;
 - **reclusione fino a un anno, in caso di assenze ingiustificate del minore** durante il corso dell'anno scolastico, salvo che il minore riceva l'istruzione con altre modalità. In tali casi è previsto che il Pubblico Ministero, debba informare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per l'adozione dei provvedimenti a tutela del minore.

Al fine di rafforzare il rispetto dell'obbligo di istruzione si prevede, inoltre, in materia di **assegno di inclusione**:



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

- **l'esclusione del nucleo familiare dal diritto al beneficio** di percezione dello stesso, in caso di **mancata documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione** dei componenti minorenni del nucleo medesimo;
- **la sospensione del beneficio**, in caso di **condanna definitiva per il delitto di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori**, fino alla ripresa della regolare documentata frequenza scolastica del minore.

Protezione dei minori coinvolti in reati di particolare allarme sociale (articolo 7)

La disposizione prevede che, se nel corso delle indagini relative a delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniera” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, emerge **una situazione di pregiudizio che incide su un minorenne, il pubblico ministero ne dà notizia**, immediatamente, al **procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinché intraprenda eventuali iniziative di competenza in materia di potestà genitoriale.**

Prevenzione e repressione del crimine minorile

Tutela della sicurezza pubblica e della città (articoli 3, 3-bis e 3-ter)

Al fine di aumentare il livello di sicurezza pubblica e di rafforzare la tutela di particolari luoghi del contesto urbano, la norma apporta modifiche alla disciplina di alcune delle **misure di prevenzione**, quali provvedimenti applicati dal questore o dall'autorità giudiziaria, che mirano ad evitare che un soggetto, considerato socialmente pericoloso, possa commettere dei reati.

Le innovazioni del decreto sono le seguenti:

- disposizione immediata – da parte del questore – del divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del **decoro urbano e della sicurezza (D.A.C.U.R.) senza convalida da parte dell'autorità giudiziaria**, con estensione anche ai **minorenni ultraquattordicenni**;
- **estensione della misura del divieto di accesso ad ulteriori, potenziali luoghi di spaccio** di sostanze stupefacenti;
- prescrizione, in caso di specifiche ragioni di pericolosità, di ulteriori **misure di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti** e innalzamento della sanzione penale in caso di violazione delle medesime misure;
- **rafforzamento** della misura di prevenzione di disordini e violenze negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento (c.d. “**DASPO Willy**”);



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

- modifica della disciplina della misura di prevenzione personale del **foglio di via obbligatorio**, ossia della misura che impedisce al destinatario di tornare nel Comune dal quale è stato allontanato.

Nell'ambito della disciplina degli **obblighi in capo a coloro che ospitano uno straniero o un apolide**, sono state, inoltre, **ampliate le sanzioni** previste per le violazioni degli obblighi di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

È stato istituito presso il Ministero dell'Interno l'**Osservatorio delle periferie**, che ha compiti di monitoraggio delle condizioni di vivibilità e decoro delle aree periferiche delle città. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, stabilisce le linee operative e le attività strumentali all'espletamento dei compiti dell'Osservatorio, nonché l'organizzazione e le modalità di funzionamento del medesimo.

Sono rese disponibili ulteriori risorse per un **ammontare di 4 mln di euro**, per ciascuno degli anni **2023, 2024 e 2025**, destinate ai **Comuni per l'installazione e manutenzione di sistemi di sorveglianza** tecnologicamente avanzata.

Reati in materia di armi, oggetti lesivi e sostanze stupefacenti (articolo 6)

La disposizione introduce, con finalità deterrenti, **inasprimenti delle pene** nei seguenti casi:

- per coloro che portano **armi od oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione** o pertinenze **senza le autorizzazioni prescritte o senza giustificato motivo**;
- per il **reato di porto abusivo di armi per le quali non è ammessa licenza, salvo che il fatto costituisca più grave reato**;
- per coloro che violano il **divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche, anche se muniti di licenza** e per coloro che portano in una riunione pubblica uno **strumento atto ad offendere**;
- per la commissione di **reati di lieve entità relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope**.

La **norma introduce**, inoltre, nel Codice penale, all'art. 421-bis, **la nuova fattispecie di reato di "Pubblica intimidazione con uso di armi"** che punisce, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, chi, per incutere pubblico timore o suscitare tumulto o pubblico disordine, o per attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti.

Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi elettronici (articolo 5)



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

La norma contiene **disposizioni finalizzate a prevenire e a contrastare la violenza giovanile**, anche con riferimento al fenomeno delle “baby-gang”, intervenendo, altresì, con una **sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di coloro che sono tenuti, verso il minore, alla sorveglianza o all’assolvimento degli obblighi formativi**.

Gli interventi normativi riguardano:

- la modifica della disciplina della misura di prevenzione personale dell’avviso orale. L’avviso orale è una misura di prevenzione, disciplinata dall’art 3 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia e delle misure di prevenzione), applicabile a soggetti caratterizzati da pericolosità sociale, ovvero che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Il Questore, nella cui provincia la persona dimora, avvisa oralmente il soggetto di cui sopra, che esistono indizi a suo carico, indicandone i motivi, e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge.
- Nello specifico:
 - le nuove disposizioni estendono **l’applicabilità dell’avviso orale anche ai minorenni a partire dai 14 anni di età**. In tali casi il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale;
 - il provvedimento di avviso orale deve essere comunicato al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore;
 - **il Questore medesimo può, inoltre, proporre al Tribunale per i minorenni di vietare, per un periodo non superiore a due anni e in presenza dei presupposti previsti dalla norma, ai minorenni di età superiore ai 14 anni:**
 - a) **il possesso e l’utilizzo di una serie di oggetti, potenzialmente strumentali alla commissione di atti di violenza;**
 - b) **il possesso o l’utilizzo di telefoni cellulari e qualsiasi altro apparato di comunicazione radiotrasmittente, quando il loro uso sia servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.**

In caso di violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, viene estesa ai minorenni la sanzione penale prevista per i maggiorenni. Gli effetti dell’avviso orale al minore terminano al compimento della maggiore età.

- L’introduzione di una **nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori ultraquattordicenni**, che abbiano commesso determinati atti di violenza nei confronti di altro



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

minorenne (fino a quando non sia proposta querela o presentata denuncia) riconducibili ai reati di percosse, lesione personale, violenza privata, minaccia e danneggiamento.

In generale, la procedura di ammonimento, disciplinata dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 11 del 2009 per gli atti persecutori, prevede che la persona offesa possa esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. Qualora il Questore, ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

A seguito delle modifiche, l'ammonimento diviene applicabile, **nei casi più gravi, anche, ai minori infra-quattordicenni, ma almeno dodicenni, qualora il fatto commesso sia configurato dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.**

Contrasto dei reati minorili, percorsi rieducativi e sicurezza negli istituti penali (articoli 6 e 8)

Al fine di prevenire la recrudescenza della devianza e della criminalità giovanile, vengono apportate **modifiche al processo penale a carico di imputati minorenni, con riferimento alle misure cautelari e precautelari.** Quest'ultime sono provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, adottate dall'autorità di pubblica sicurezza e disciplinate nel Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale; le misure cautelari, previste dal libro IV del codice di procedura penale, sono provvedimenti di natura necessariamente provvisoria, che possono essere adottati dall'autorità giudiziaria, nel corso del procedimento penale, determinando una limitazione della libertà personale o di diritti reali prima della definitività del giudizio di cognizione.

Nello specifico:

- per quanto riguarda l'istituto dell'**accompagnamento in stato di flagranza** (misura precautelare, alternativa all'arresto), **ne viene ampliato l'ambito di applicazione:**
 - **viene ridotta la pena massima dei reati non colposi, per la cui commissione si consente l'accompagnamento,** presso gli uffici di polizia, del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale.
 - Inoltre, tale **misura viene estesa anche ad ulteriori reati:** lesione personale, furto, danneggiamento aggravato e alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti, o porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere;
- con riferimento alle **misure cautelari diverse dalla custodia cautelare, la normativa riduce il limite edittale per la loro applicazione;**



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

- vengono apportate **modifiche alla disciplina della custodia cautelare**:
 - si abbassa la soglia edittale che consente di applicare tale misura detentiva in maniera più vasta;
 - **si amplia il numero di reati per i quali è applicabile**: furto in abitazione e furto con strappo, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - viene previsto, tra le **condizioni di applicabilità, la fuga o il concreto pericolo di fuga** da parte dell'imputato;
 - vengono ampliati i termini di durata massima della custodia cautelare per i reati commessi da minori degli anni diciotto, mantenendo il **principio del "favor minoris"**, ma **valorizzandone i profili di responsabilità**.

L'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento, si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari, istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale.

Viene prevista la possibilità che il minore segua un **percorso rieducativo sociale**, nel caso in cui durante le indagini preliminari, si proceda per reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, o con la pena pecuniaria, da sola o congiunta, alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità.

In caso di **esito positivo del percorso**, il giudice, eventualmente sentite le parti, pronuncia **sentenza di non luogo a procedere**, dichiarando estinto il reato. Invece, in caso di **esito negativo, di rifiuto o di interruzione ingiustificata del percorso da parte del minore**, il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la **prosecuzione del procedimento**. L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova. Quest'ultima costituisce una modalità alternativa di definizione del processo, tramite la quale è possibile giungere ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, qualora tale periodo di prova si concluda positivamente.

Sicurezza degli istituti penali per minorenni (articolo 9)

In materia di **esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni**, la norma stabilisce che il detenuto, che abbia compiuto **ventuno anni** e che sia in un **istituto penale minorile per reati commessi da minorenne**, possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti, qualora si renda responsabile di:



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

- comportamenti che provocano turbamento dell'**ordine** e della **sicurezza** all'interno dell'istituto minorile;
- **comportamenti violenti e minacciosi** che impediscono lo svolgimento delle attività degli altri detenuti;
- creazione di uno **stato di soggezione** negli altri detenuti e avalimento dello stesso.

Spetta al **Direttore dell'istituto penitenziario**, ove il detenuto sta scontando la pena, richiedere al magistrato di sorveglianza per i minorenni l'**autorizzazione al trasferimento del minore** in un istituto di pena per adulti. La norma si applica anche al **detenuto maggiore di 18 anni** che realizzi le medesime condotte.

Tutela dei minori in ambito digitale

Controllo parentale e obblighi informativi a tutela dei minori (articoli 13, 13-bis e 14)

Al fine di garantire un **ambiente digitale sicuro per i minori di età**, la norma introduce disposizioni volte ad assicurare la possibilità, per i genitori dei medesimi, di fruire gratuitamente di **applicazioni per il controllo parentale** per i dispositivi di comunicazione elettronica e, contestualmente, dispone l'obbligo per i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di assicurare la disponibilità di tali applicazioni nei contratti di fornitura, nonché l'obbligo per i produttori dei dispositivi di assicurare che i sistemi operativi consentano l'utilizzo delle medesime applicazioni.

Sono previsti anche **obblighi informativi** sulla possibilità e sulla importanza di utilizzare le applicazioni di controllo parentale. È altresì disposta la vigilanza sulla corretta applicazione delle predette disposizioni da parte dell'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)**.

La norma prescrive il generale **divieto per i minori di accedere ai contenuti a carattere pornografico** ed impone ai gestori dei siti web, con il medesimo contenuto, l'obbligo di verificare la maggiore età degli utenti, attraverso modalità tecniche che saranno individuate dall'AGCOM, alla quale sono devoluti anche poteri di vigilanza sulla corretta applicazione della norma.

Viene, poi, devoluta al Dipartimento per le politiche della famiglia la **promozione di studi e l'elaborazione di linee guida per gli utilizzatori dei dispositivi di comunicazione elettronica** e delle **applicazioni di controllo parentale**, nonché il compito di avviare annualmente, insieme al Ministero delle imprese e del made in Italy, campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e dei suoi rischi. La disposizione prevede, altresì, che i **Centri per la famiglia** offrano consulenza sulla alfabetizzazione mediatica dei minori, al fine di tutelarli dall'esposizione a contenuti pornografici e violenti.



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo


Designazione del Coordinatore dei servizi digitali (articolo 15)

Al fine di garantire il rispetto del Regolamento UE 2022/2065, in ambito del mercato unico dei servizi digitali, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, la norma individua **l'AGCOM** come **Coordinatore dei Servizi Digitali**, attribuendole nuove competenze da esercitare in modo imparziale, trasparente e tempestivo, in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e il Garante per la protezione dei dati personali. All'AGCOM sono attribuiti, altresì, poteri **sanzionatori per le violazioni del Regolamento suddetto**.

La norma attribuisce all'AGCOM ulteriori competenze in ambito di **repressione della diffusione illecita dei contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante reti di comunicazione elettronica**, conferendole la possibilità di ordinare ai prestatori di servizi la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente.



Figura 1: Risorse legate a provvedimenti attuativi (%)




La figura 1 illustra, con un grafico a torta, la percentuale e il valore assoluto delle risorse finanziarie legate a provvedimenti attuativi del Decreto - Legge n. 123/2023:

- 67% risorse finanziarie non legate a provvedimenti attuativi, pari a 119,93 mln;
- 33% risorse finanziarie legate a provvedimenti attuativi, pari a 59 mln.



Figura 2: Assegnazione Risorse Finanziarie per Punti del Programma di Governo (%)



La figura 2 illustra, con un grafico a barre orizzontali, la percentuale delle risorse finanziarie per punti del programma del Decreto - Legge n. 123/2023:

- Scuola, Università e Ricerca: 34,4%
- Pubblica Amministrazione: 23,0%
- Rilancio del Mezzogiorno e Governo del Territorio: 15,6%
- Sostegno alla Famiglia e alla Natalità: 12,0%
- Politiche Sociali, per i Giovani e per lo Sport: 8,9%
- Giustizia, Sicurezza, Legalità e Politiche Migratorie: 6,1%



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per il programma di Governo

Abbreviazioni e acronimi

GU: Gazzetta Ufficiale

D.L: Decreto legge

D. Lgs: Decreto Legislativo

AGCOM: Autorità della Concorrenza e del Mercato

Mln: milioni

Art.: articolo

Artt.: articoli

Co.: comma

MOF: miglioramento dell'offerta formativa

D.A.C.U.R.: divieto di accesso a determinati luoghi a tutela del decoro urbano e della sicurezza

P.N.R.R.: Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza